



Comune di Lecco

**Regolamento di disciplina della corresponsione
dei compensi professionali
all'Avvocatura comunale**

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la corresponsione all'Avvocatura comunale dei compensi professionali, secondo il disposto della Legge n. 247/2012 ed in conformità alle norme vigenti del CCNL Enti Locali.

Art. 2

In esito all'emanazione di una sentenza esecutiva favorevole al Comune, quest'ultimo (unicamente se costituito in giudizio mediante la propria Avvocatura) corrisponde ai propri difensori un importo pari a quello liquidato dal giudice a favore dell'ente per spese di causa.

Tale corresponsione è peraltro subordinata all'effettivo recupero nei confronti di controparte della somma di che trattasi.

Art. 3

Ai fini del precedente articolo, sono equiparati alle sentenze i lodi nonché altri provvedimenti giurisdizionali che liquidano spese di causa a favore dell'ente comunale.

Art. 4

Non possono essere pagate all'Avvocatura somme che siano relative ad attività svolte da Avvocati domiciliatari del Comune e che debbono essere corrisposte a questi ultimi.

Art. 5

Le liquidazioni degli importi di cui all'art. 2 del presente regolamento verranno effettuate con cadenza annuale dall'ufficio contabilità personale del Comune, su documentata richiesta (da inoltrarsi entro il 30/11 di ciascun anno) del dirigente dell'Avvocatura comunale.

Art. 6

Qualora nel corso di un anno l'importo dei compensi di cui al precedente art. 2 ecceda di oltre il triplo l'importo della retribuzione di risultato di spettanza dei difensori del Comune ai sensi della vigente normativa collettiva di lavoro (art. 37 CCNL Area dirigenza, art. 27 CCNL personale non dirigenziale) tale ultima indennità non sarà corrisposta relativamente all'anno in questione.

Il precedente comma deve essere interpretato nel senso che l'ammontare dei compensi verrà considerato previa deduzione degli oneri riflessi che gravano su detti compensi.

Art. 7

Ove sussista all'interno dell'Avvocatura comunale un pluralità di avvocati, la difesa delle cause (affidate dal dirigente dell'Avvocatura comunale) verrà attribuita dal medesimo (salva oggettiva impossibilità a tale modalità di conferimento, per malattia, assenza o quant'altro, di uno degli avvocati addetti) a tutti i suddetti avvocati; di conseguenza le somme rinvenienti dal recupero di spese di giudizio verranno liquidate in pari misura a ciascun difensore incaricato del patrocinio. La redazione di pareri legali verrà invece affidata dal dirigente dell'uno o dell'altro professionista in modo da realizzare un equo riparto dei rispettivi carichi di lavoro, tenendosi peraltro conto anche dell'esperienza professionale sinora acquisita.